

LEGGE 12 aprile 1943 , n. 455

Estensione dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali alla silicosi ed all'asbestosi. (043U0455)

Vigente al: 11-2-2021

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'assicurazione obbligatoria per le malattie professionali contemplate dall'art. 3 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, e' estesa alla silicosi ed all'asbestosi, sempre che esse siano contratte nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni specificate nella tabella annessa alla presente legge, ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste dall'art. 1 del decreto medesimo.

La tabella predetta puo' essere modificata o completata con Regio decreto promosso dal Ministro per le corporazioni di intesa col Ministro, per l'interno, sentiti i competenti organi corporativi.

Art. 2.

Per la silicosi e l'asbestosi, ferma l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni concernenti gli infortuni e le altre malattie professionali, valgono le disposizioni particolari contenute nella presente legge.

Art. 3.

Agli effetti della presente legge per silicosi deve intendersi una fibrosi polmonare complicata o non a tubercolosi polmonare che, provocata da inalazione di polvere di biossido di silicio allo stato libero, si manifesta particolarmente con bronchite ed enfisema e ripercussione sull'apparato circolatorio ed all'esame radiologico con disseminazione diffusa di ombre nodulari miliariformi, confluenti o non.

((2))

AGGIORNAMENTO (2)

Il D.P.R. 21 luglio 1960, n. 1169 ha disposto (con l'art. 1, comma 1 del Regolamento allegato) che "Per silice libera, o biossido di silicio allo stato libero, di cui all'art. 3 della legge 12 aprile 1943, n. 455, ed alla tabella annessa al decreto legislativo 20 marzo 1956, n. 648, si intende sia quella a struttura cristallina, sia quella allo stato amorfo".

Art. 4.

Agli effetti della presente legge per asbestosi deve intendersi una fibrosi polmonare che, provocata da inalazione di polvere di amianto, si manifesta particolarmente con presenza negli alveoli, nei bronchioli e nel connettivo interstiziale di « corpuscoli dell'asbestosi » con tracheo-bronchite ed enfisema, ed all'esame radiologico con velatura del campo polmonare o con striature od intrecci reticolari piu' o meno intensi, maggiormente diffusi alle basi.

Art. 5.

((I lavoratori, prima di essere adibiti alle lavorazioni di cui all'art. 1 della presente legge, e comunque non oltre cinque giorni da quello in cui sono stati adibiti alle lavorazioni stesse, debbono essere sottoposti - a cura e spese del datore di lavoro - a visita medica da eseguirsi dal medico di fabbrica oppure da enti a cio' autorizzati secondo le modalita' che saranno stabilite col regolamento, allo scopo di accertarne l'idoneita' fisica alle lavorazioni suddette.

Detti accertamenti devono essere ripetuti ad intervalli non superiori ad un anno, ugualmente a cura e spese del datore di lavoro. A seguito di tali accertamenti viene rilasciata una particolare attestazione secondo le modalita' che saranno stabilite col regolamento.

Per i lavoratori per i quali le disposizioni legislative vigenti prescrivano visite mediche periodiche ad intervalli piu' brevi di un anno, una di dette visite e' sostituita da quella annuale prevista nel comma precedente.

Non possono essere assunti o permanere nelle lavorazioni suindicate i lavoratori che risultino affetti da silicosi o da asbestosi associate a tubercolosi polmonari in fase attiva, anche se iniziale.

Entro trenta giorni dal ricevimento dell'attestazione di cui al secondo comma, il lavoratore puo' richiedere con istanza motivata all'ispettorato del lavoro territorialmente competente un nuovo accertamento avente carattere definitivo da eseguirsi collegialmente con le modalita' che saranno stabilite col regolamento.

Il Collegio e' composto da un ispettore medico del lavoro che lo presiede, dal medico rappresentante del lavoratore e da un medico designato dal datore di lavoro.

Le spese per il funzionamento del Collegio medico di cui al precedente comma, faranno carico ad un fondo all'uopo costituito presso ciascun Ispettorato del lavoro con il concorso dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sui lavoro, secondo modalita' da determinarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale)).

Art. 6.

((Indipendentemente dagli accertamenti medici contemplati nel precedente articolo, l'Ispettorato del lavoro competente per territorio puo' con motivata ordinanza prescrivere visite di controllo sulla salute dei lavoratori. Agli effetti del secondo comma dell'articolo precedente le visite di controllo disposte dall'ispettorato del lavoro valgono come accertamenti periodici. L'onere relativo grava sul datore di lavoro.

I risultati delle visite di controllo e quelli delle visite preventive e periodiche di cui all'articolo precedente devono essere portati a conoscenza delle persone e degli enti che saranno indicati nel regolamento con le modalita' e i termini ivi stabiliti.

Il lavoratore qualora non accetti i risultati delle visite di controllo puo' richiedere un nuovo accertamento nei modi e nei termini di cui al quinto comma dell'articolo precedente)).

Art. 7.

Le prestazioni assicurative sono dovute:

- a) in tutti i casi di silicosi o di asbestosi da cui sia derivata la morte ovvero una inabilita' permanente al lavoro superiore al venti per cento;
- b) in tutti i casi di silicosi o di asbestosi associate a tubercolosi polmonare in fase attiva, anche se iniziale, purché il quadro morboso complessivo sia tale da determinare l'abbandono del lavoro, qualunque sia il grado di inabilita' derivante dalla silicosi od asbestosi.

((2))

AGGIORNAMENTO (2)

Il D.P.R. 21 luglio 1960, n. 1169, nel modificare l'art. 4 del D.P.R. 20 marzo 1956, n. 648, ha conseguentemente disposto (con l'art. 15 del Regolamento allegato) che "Le prestazioni di cui all'art. 4 del decreto legislativo 20 marzo 1956, n. 648, si intendono dovute anche nei casi di morte derivata da silicosi o da asbestosi associate a tubercolosi polmonare".

Art. 8.

La misura della rendita di inabilita' da silicosi o da asbestosi puo' essere riveduta, su richiesta del titolare della rendita o per disposizione dell'Istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazioni delle condizioni fisiche del titolare della rendita purché, quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dalla silicosi o dall'asbestosi che ha dato luogo alla liquidazione della rendita. La rendita puo' anche essere soppressa nel caso di recupero dell'attitudine al lavoro nei limiti del minimo indennizzabile.

Il titolare della rendita, non puo' rifiutarsi di sottostare alle visite di controllo che siano disposte, ai fini del comma precedente, dall'Istituto assicuratore. In caso di rifiuto, l'Istituto assicuratore puo' disporre la sospensione del pagamento di tutta la rendita o di parte di essa.

((La prima revisione puo' aver luogo solo dopo che sia trascorso un anno dalla data della manifestazione della malattia e dopo almeno sei mesi da quella della costituzione della rendita. Ciascuna delle successive revisioni non puo' aver luogo a distanza inferiore ad un anno dalla precedente)).

Art. 8-bis.

((Ferma le altre disposizioni dell'art. 39 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, la retribuzione annua da assumersi a base per la liquidazione delle rendite per inabilita' permanente o per morte conseguenti a silicosi o ad asbestosi, e' quella percepita dal lavoratore sia in danaro che in natura, nei dodici mesi precedenti la manifestazione della malattia verificatasi durante il periodo nel quale e' stato adibito alle lavorazioni di cui all'art. 1 della presente legge.

Qualora la manifestazione della malattia si verifichi dopo l'abbandono delle lavorazioni predette o durante il periodo di disoccupazione, o di occupazione in lavorazioni non soggette all'obbligo dell'assicurazione ai sensi del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, viene presa a base la retribuzione percepita sia in danaro che in natura, alla data della manifestazione, dai lavoratori occupati nella medesima localita' e nella medesima lavorazione cui era addetto il lavoratore alla data dell'abbandono delle lavorazioni stesse.

Se, invece, la manifestazione della malattia si verifichi dopo l'abbandono delle lavorazioni di cui ai precedenti commi, e il lavoratore alla data della manifestazione medesima si trovi occupato in attivita' soggetta all'obbligo dell'assicurazione ai sensi del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, viene presa a base per la liquidazione la retribuzione che sarebbe servita

per la determinazione della rendita ove la liquidazione fosse avvenuta alla data dell'abbandono delle lavorazioni stesse. Se pero' tale retribuzione risulti inferiore a quella percepita dal lavoratore alla data della manifestazione della malattia, viene presa a base quest'ultima retribuzione)).

Art. 9.

Gli accertamenti diagnostici sulle condizioni morbose contemplate nella presente legge sono, in ogni caso denunciato, di competenza dell'istituto assicuratore e cosi' pure le cure, salvo quelle a favore del lavoratore affetto da silicosi o da asbestosi associata a tubercolosi attiva, le quali spettano all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, purché sussistano le condizioni stabilite dalla legge per il diritto alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.

Se per l'esecuzione delle cure predette o degli accertamenti diagnostici l'assicurato e' obbligato ad astenersi dal lavoro, l'istituto assicuratore gli corrisponde, durante il periodo di astensione, un sussidio giornaliero nella misura corrispondente all'indennita' di infortunio per inabilita' temporanea assoluta.

Quando per i motivi sopraindicati l'assicurato sia ricoverato in un istituto di cura, egli ha diritto ad un sussidio giornaliero corrispondente all'indennita' di cui all'art. 34 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765.

Nei casi di cui ai comma precedenti, qualora l'assicurato sia gia' titolare di una rendita per inabilita', si applica la disposizione dell'art. 35 del Regio decreto predetto.

Art. 10.

((Quando l'assicurato abbandoni, per ragioni profilattiche, la lavorazione cui attendeva e nella quale ha contratto la malattia, perché riscontrato affetto da conseguenze dirette di silicosi o di asbestosi con inabilità permanente di qualunque grado purché non superiore all'ottanta per cento, l'Istituto assicuratore corrisponde, per il periodo di un anno, ed indipendentemente dalle prestazioni o dalle indennità che possono spettare per l'accertata riduzione dell'attitudine al lavoro e per le condizioni di famiglia, una rendita di passaggio.

Nel caso in cui l'assicurato si occupi in lavorazioni diverse da quelle di cui all'art. 1 della presente legge, tale rendita sarà pari ai due terzi della differenza in meno tra la retribuzione media giornaliera, determinata ai sensi dell'art. 39 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, percepita nei trenta giorni precedenti l'abbandono della lavorazione morbigena, e quella, determinata nello stesso modo, percepita per la nuova occupazione.

Nel caso in cui l'assicurato rimanga temporaneamente disoccupato, la rendita medesima sarà pari ai due terzi della retribuzione media giornaliera, determinata ai sensi del precedente comma, percepita negli ultimi trenta giorni di occupazione nella lavorazione morbigena, ed indipendentemente dalla relativa indennità di disoccupazione.

Qualora l'assicurato si rioccupi entro l'anno sarà applicato il trattamento previsto nel secondo comma.

La rendita di passaggio può essere concessa una seconda volta, entro il termine massimo di cinque anni dalla sua cessazione, e nei limiti di durata e di misura fissati dai precedenti commi, quando anche la successiva lavorazione non compresa fra quelle di cui all'articolo 1 della presente legge, risulti dannosa all'assicurato, influenzando sull'ulteriore corso della malattia.

La rendita di passaggio è in ogni caso ridotta in misura tale che, sommata con le indennità spettanti per la riduzione della capacità lavorativa e rispettivamente con la retribuzione relativa alla nuova occupazione o con la indennità di disoccupazione, non superi la retribuzione percepita nella lavorazione nella quale l'assicurato ha contratto la malattia.

La rendita decorre dalla data dell'effettivo abbandono del lavoro. Qualora il lavoratore venga sottoposto ad accertamenti o cure per i quali fruisca del relativo sussidio giornaliero, la rendita di passaggio decorre dal giorno successivo alla data di cessazione del sussidio medesimo)).

Art. 11.

Le disposizioni particolari concernenti le misure prevenzione e di sicurezza tecniche e profilattiche individuali e collettive e i termini della loro attuazione a seconda della natura e delle modalita' delle lavorazioni, sono prescritte dai regolamenti speciali.

Art. 12.

Ferme restando nel resto le disposizioni degli articoli 4 e 5 del il R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, la responsabilita' civile del datore di lavoro permane solo quando la silicosi e l'asbestosi siano insorte o si siano aggravate per la violazione delle norme di prevenzione e di sicurezza da emanarsi ai sensi dell'articolo precedente.

La violazione delle misure di prevenzione e di sicurezza, tecniche e profilattiche importa a carico del datore di lavoro e del lavoratore, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, l'applicazione delle pene determinate dalle norme di attuazione.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 13.

I datori di lavoro che effettuano le lavorazioni specificate nella tabella annessa alla presente legge debbono denunciare all'istituto assicuratore, entro un mese dall'entrata in vigore di essa, le lavorazioni predette e, ad integrazione delle notizie fornite ai sensi dell'art. 8 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, comunicare all'istituto medesimo tutti gli elementi e le indicazioni da questo richiesti per la valutazione del rischio e la determinazione del premio supplementare di assicurazione.

Art. 14.

La presente legge si applica anche ai casi di malattia manifestatisi prima della sua entrata in vigore. Qualora alla data di entrata in vigore della presente, legge siano pendenti giudizi proposti da lavoratori o dai loro superstiti contro datori di lavoro per risarcimento a per liquidazione di danni da silicosi o da asbestosi sofferti da lavoratori adibiti a lavorazioni specificate nella tabella annessa alla presente legge, non potrà essere pronunciata condanna del datore di lavoro fuori dei casi in cui, secondo le disposizioni dell'art. 4 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, permane, nonostante l'assicurazione obbligatoria, la responsabilità civile a carico del datore di lavoro.

Questa disposizione non può essere applicata se il datore di lavoro non prova di aver denunciato all'istituto assicuratore il caso relativo alla controversia pendente.

In relazione ai giudizi pendenti all'entrata in vigore della presente legge, che per effetto della disposizione del comma precedenti non hanno più corso, se il lavoratore è riconosciuto affetto da silicosi o asbestosi, le prestazioni di cui all'art. 7 e seguenti decorrono dal giorno della domanda giudiziale e sono a carico dell'istituto assicuratore.

Le spese di giudizio sono a carico del datore di lavoro, se il lavoratore è riconosciuto affetto da silicosi o asbestosi ai sensi della presente legge; in caso contrario sono compensate. Il giudice davanti al quale pende il procedimento provvede sulle spese con ordinanza non

impugnabile, che costituisce titolo esecutivo su ricorso della parte interessata e sentita l'altra parte.

Art. 15.

Non si fa luogo a risarcimento ai sensi della presente legge, salvo le cure mediche, qualora i lavoratori abbiano già ottenuto, con sentenza passata in giudicato od in virtù di transazione, indennizzi in misura non inferiore a quelli in essa previsti.

Gli indennizzi comunque già percetti sono detratti dalla maggiore indennità da corrispondersi per effetto dell'assicurazione obbligatoria disposta dalla presente legge.

Art. 16.

((Il datore di lavoro che ometta di far sottoporre i propri dipendenti, addetti alle lavorazioni di cui all'art. 1 della presente legge, agli accertamenti medici prescritti dai precedente art. 5, o adibisca alle predette lavorazioni i lavoratori riscontrati affetti da silicosi o asbestosi associate a tubercolosi polmonare in fase attiva anche se iniziale, e' punito con l'ammenda da Lira 5000 a Lire 20.000 per ciascun lavoratore nei riguardi del quale sia avvenuta la predetta violazione.

L'importo complessivo dell'ammenda non puo' in ogni caso superare Le Lire 80.000)).

Art. 17.

Con Regio decreto, da emanarsi su proposta del Ministro per le comunicazioni di intesa coi Ministri per le finanze e per le corporazioni, sarà provveduto a rendere applicabili le norme della presente legge, con le modificazioni e gli adattamenti che saranno ritenuti opportuni, al personale dipendente dalle aziende autonome del Ministero delle comunicazioni di cui al n. 2 dell'art. 48 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, ed a quello addetto a pubblici servizi di trasporto in concessione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Tiengo - Acerbo - De Marsico - Cini

Visto, il Guardasigilli: De Marsico

Tabella delle lavorazioni per le quali è obbligatoria l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi e del periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del lavoro.

Parte di provvedimento in formato grafico

((2))

AGGIORNAMENTO (2)

Il D.P.R. 21 luglio 1960, n. 1169, nel modificare la tabella annessa al D.P.R. 20 marzo 1956, n. 648, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1 del Regolamento allegato) che "Per silice libera, o biossido di silicio allo stato libero, di cui all'art. 3 della legge 12 aprile 1943, n. 455, ed alla tabella annessa al decreto legislativo 20 marzo 1956, n. 648, si intende sia quella a struttura cristallina, sia quella allo stato amorfo".